



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

STATUTO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

Approvato con provvedimento del Commissario prefettizio prot.n.14790 in data 10/04/2014

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.124 in data 26/11/2015

Modificato con deliberazione Consiglio Comunale n.75 in data 30/09/2019

STATUTO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

Indice generale

Identificazione territoriale, storica e culturale della Valle del Samoggia

TITOLO PRIMO

Disposizioni generali

Capo primo: Identità del comune

Art. 1 Finalità

Art. 2 Sede e territorio

Art. 3 Stemma e gonfalone

Capo secondo: Principi e valori fondamentali

Art. 4 Principi ispiratori

Art. 5 Valori fondamentali

Capo terzo: Indirizzi attuativi

Art. 6 Il comune nella comunità internazionale

Art. 7 Uguaglianza e solidarietà

Art. 8 Sviluppo economico e produttivo

Art. 9 Promozione della conoscenza e della cultura

Art. 10 Tutela dell'ambiente e promozione della qualità della vita

Art. 11 Organizzazione dei servizi e delle infrastrutture.

TITOLO SECONDO

Ordinamento istituzionale del Comune

Capo primo: Consiglio Comunale

Art. 12 Attribuzioni del Consiglio comunale

Art. 13 Organizzazione del Consiglio comunale

Art. 14 I componenti del Consiglio comunale

Art. 15 Decadenza

Art. 16 Conferenza dei Capigruppo

Capo secondo: Commissioni

Art. 17 Commissioni consiliari permanenti

Art. 18 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

Art. 19 Commissioni temporanee o speciali

Art. 20 Commissione speciale di indagine

Art. 21 Commissione per le pari opportunità

Capo terzo: Presidenza del Consiglio

Art. 22 Presidente del Consiglio

Art. 23 Poteri

Art. 24 Durata

Art. 25 Vice Presidente

Art. 26 Ufficio di presidenza

Capo quarto: Giunta comunale

Art. 27 Attribuzioni e funzionamento della Giunta Comunale

Capo quinto: Il Sindaco

Art. 28 Attribuzione e funzioni del Sindaco

Art. 29 Vice Sindaco

Art. 30 Dimissioni del Sindaco

Art. 31 Mozione di sfiducia

TITOLO TERZO

Municipi

- Art. 32 Istituzione dei Municipi
- Art. 33 Organi dei Municipi composizione ed elezione
- Art. 34 Poteri, Compiti e funzioni dei Municipi
- Art. 35 Partecipazione nei Municipi

TITOLO QUARTO

Istituti di partecipazione

- Art. 36 Partecipazione
- Art. 37 Modalità di partecipazione
- Art. 38 Forme associative
- Art. 39 Istanze, petizioni e proposte
- Art. 40 Democrazia partecipativa
- Art. 41 Consultazione popolare
- Art. 42 Referendum
- Art. 43 Altre forme di partecipazione
- Art. 44 La partecipazione ai procedimenti per la formazione di provvedimenti amministrativi
- Art. 45 La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali
- Art. 46 Istruttoria pubblica

TITOLO QUINTO

Organizzazione del Comune

Capo primo: Erogazione dei servizi pubblici

- Art.47 Principi generali
- Art.48 Modalità di gestione dei servizi
- Art.49 Istituzione
- Art.50 Aziende speciali
- Art.51 Fondazioni

Capo secondo: Organizzazione degli uffici e del personale

- Art.52 Principi generali e finalità
- Art.53 Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione
- Art.54 Il Segretario generale comunale
- Art.55 Il Vice-Segretario

Capo terzo: Gestione economica e finanziaria

- Art.56 Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile
- Art.57 Bilancio

Capo quarto: Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale

- Art.58 Sistema di misurazione e valutazione

Capo quinto: Sistema dei controlli

- Art.59 Controlli interni
- Art.60 Controlli preventivi e successivi
- Art.61 Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari
- Art.62 Organo di revisione

TITOLO SESTO

Disciplina di attuazione e transitoria

Capo primo: disciplina di attuazione

- Art.63 Entrata in vigore
- Art.64 Potestà regolamentare
- Art.65 Modifiche

Capo secondo: disciplina transitoria

- Art.66 Clausola di transitorietà

IDENTIFICAZIONE TERRITORIALE, STORICA E CULTURALE

DELLA VALLE DEL SAMOGGIA

Il comune di Valsamoggia comprende gran parte dei bacini montani dei torrenti Samoggia e Vénola; entrambi nascono nei pressi di Tolè, frazione del comune di Vergato e sono siti nell'Appennino bolognese ed affluenti di sinistra del fiume Reno. Nel bacino montano del Vénola si hanno i borghi di Vedegheto, Ca' di Costa e Bortolani, mentre Rodiano è compreso nella parte alta del Rio delle Rovine, facenti parte del comune. Il torrente Vénola nasce alle pendici del Monte Croce (808 m) e segue poi un percorso abbastanza regolare e rettilineo in direzione est, che lo porta a confluire nel Reno presso la località Pian di Venola. Il torrente Samoggia nasce a circa 830 metri di altitudine dal monte Pigna, nei pressi di Santa Lucia. Il suo bacino è compreso fra il contrafforte del Panaro e quello del Reno. Il torrente Samoggia, con andamento da sud a nord, solcato il ripido fianco della montagna percorre quasi incassato in un vallone angusto, lambisce le estreme falde di Tolè, Savigno e Mongiorgio: indi scorre in una vallata più aperta e a dolce declivio sulla destra; finché presso Zappolino, restringendosi la vallata, esso è costretto a scorrere sinuosamente fin sotto Monteveglio. Indi descrivendo una grande curva, il corso si dirige verso Bazzano, attraverso un altipiano che si allarga sempre più, raggiungendo la strada provinciale Bologna - Bazzano, che rappresenta il limite dei bacini montani posti alla sinistra del Reno. Il Samoggia incomincia ad essere arginato subito a valle di detta via, sebbene fin quasi a Calcara il trasporto di ciottoli e di grosse ghiaie, le forti pendenze, nonché i frequenti meandri, gli conservino il carattere di torrente montano. Da Calcara si svolge in ampia curva, che diviene sinuosa fino alla confluenza del Lavino; quindi corre rettilineo, finché con una decisa curva sbocca nel Reno, presso Forcelli, fra San Giovanni in Persiceto e Sala Bolognese, dopo avere ricevuto da destra, il suo maggior affluente, il torrente Lavino. Nel suo bacino vi sono i paesi di Savigno, Castello di Serravalle, Monteveglio, Crespellano, Bazzano e numerose borgate.

La vallata fa parte della più antica terra dell'Emilia-Romagna, sorta milioni di anni fa nella era secondaria e terziaria, essenzialmente pliocenica, con esteso deposito di sabbie gialle marine, del pliocene superiore, riccamente fossilifere. Le condizioni agricole prevalenti sono assai variabili in questa vallata, soprattutto pel contrasto della sterilità delle plaghe argillose, colla fertilità delle marne e sabbie, con i rivestimenti di terreno vegetale sui dorsali e sulle più miti pendenze. Si osservano sulle alture e sui declivi terreni lavorativi; appezzamenti di vigneti, prati, boschi di querce e castagneti; con le rive dei torrenti coperte da robinie e altre piante; e in generale il terreno collinare è di poca produzione. Il territorio diviene pianeggiante nella parte inferiore della valle, pur non essendo fertilissimo per i cereali, come quello posto oltre, e vi prosperano le vigne, dalle quali si hanno vini assai prelibati. Da Bazzano fino alla Via Emilia i terreni sono fertili e ricchi di acque. L'assetto di questa ultima parte di territorio è caratterizzato dalla bimillenaria centuriazione, conseguente alla bonifica dei primi coloni romani con l'assetto idrografico dei canali e dei fossi che corrono lungo gli assi stradali ed impediscono l'impaludamento del terreno.

Nel territorio sono presenti allevamenti bovini, dai quali si trae carne e latte, e da quest'ultimo la trasformazione in parmigiano reggiano, ove non destinato al consumo immediato, oltre a piccoli allevamenti ovini e caprini per scelti formaggi. Sebbene il territorio fosse percorso in lungo e in largo da stranieri, si è mantenuta la tradizione della cultura enogastronomica locale, con i prodotti e le pietanze tipiche, che ancora oggi stupiscono e si tramandano.

Il territorio è stato abitato fin dall'età più antica: uomini dell'età della pietra, del ferro e del bronzo, etruschi, romani, celti, goti e visigoti, bizantini, longobardi, franchi, in una situazione di convivenza e di conflittualità, derivante dal carattere di territorio di confine, in continuo mutamento.

Vicende storiche assai complesse e tormentate, susseguenti alla presenza della Gran Contessa Matilde di Canossa, regina d'Italia, morta nel 1115, ed alla presa del castello di Monteveglio da

parte dei bolognesi nel 1198, con frequenti capovolgimenti di fronte, con sanguinose battaglie, come quella di Zappolino ai Prati di Soletto nel novembre 1325, con oltre 3.000 morti; eventi che alla fine hanno avuto sbocco nello Stato della Chiesa, confinante ad ovest con il Ducato Estense. Nel 1527 Monteveglio venne assediata dall'esercito del duca di Borbone. Gli abitanti fecero voto che, se fossero stati liberati, ogni anno in solenne processione avrebbero offerto un cero alla Madonna. Il 25 marzo, giorno dell'Annunciazione e della prodigiosa liberazione del castello dall'assedio dei Lanzichenecchi, come da tradizione, i cittadini si recano al borgo dell'Abbazia per la consegna e celebrazione della Festa del Cero Votivo a ricordo della forte nevicata che indusse le truppe ad abbandonare l'assedio ed a fuggire.

Bazzano diviene sede di uno dei Vicariati della Montagna, istituiti per la pacificazione ed il controllo del territorio, indi trasformato in Capitanato della Montagna. L'avvento dei Francesi con Napoleone porta ad una nuova sistemazione amministrativa, che si mantiene anche nel nuovo Stato Italiano che si forma con il 1861 e continua fino ai giorni attuali, nonostante il mutamento dei regimi e intanto si hanno le prime conferme di un sentimento nazionale e di libertà vero e proprio con i Moti di Savigno del 1843. Questa tradizione unificante del territorio, dove la popolazione si è unita ed ha portato avanti l'idea della libertà, dell'uguaglianza e della fratellanza, si è manifestata fino ad oggi, superando la tragedia della Seconda Guerra Mondiale e confermando tale indole, nelle prime avvisaglie di opposizione al regime straniero, mentre le truppe della Liberazione scendono proprio lungo questa vallata per raggiungere Bologna e la grande pianura padana, attuando la cacciata delle truppe tedesche in unione alle forze della Resistenza, che avevano visto la caduta di propri appartenenti. Mutamenti di persone, di regimi e di rapporti, che non hanno mai inficiato il modo di vivere dei "*fumanti*".

Le parrocchie da sempre hanno conservato sia l'unione delle persone sia la memoria storica della popolazione; dal Concilio di Trento, giunto a termine nel 1563, ogni parroco è obbligato alla tenuta formale di diversi registri: battesimi, matrimoni, morti, anime, decime, beni mobili ed immobili. Le parrocchie precorrono di gran lunga l'ufficio anagrafe e di stato civile, che presero avvio nel periodo napoleonico, e possono essere considerate un ricco archivio oltre che della cura delle anime, della storia, economia, natalità, nuzialità, genealogia, ospitalità ed onomastica del territorio. Le vie di comunicazione fin dall'epoca antica hanno attraversato il territorio, unendo il nord al sud, percorrendo i crinali per sfuggire ai malintenzionati. La Cassia e le Cassiole erano di certo un elemento unificante, la "Pax Romana" infondeva un senso di sicurezza e le eventuali guerre erano

Fumante: sostantivo maschile che viene utilizzato spesso nei libri che parlano della vita del Medioevo nella campagna bolognese. Esso sta a significare colui che abita in una casa del contado bolognese (*ovvero* provincia) ed accende il focolare (dal camino esce il fumo) ed è soggetto alla tassa del "focatico" (imposta personale). Normalmente si trattava del bracciante o dell'operaio proprietario dell'abitazione, per cui doveva l'imposta fondiaria. Nella zona della Partecipanza era da distinguersi dal "capista", che era colui che aveva diritto a partecipare all'estrazione del podere. Le case dei fumanti erano normalmente a due acque, quelle degli agricoltori ecc. a tre o quattro.

lontane, ai confini dell'Impero, l'intera valle del Samoggia, da Tolè a Bazzano, doveva essere organizzata in funzione di queste strade importanti, con punti di ristoro e locande ovvero anche di “ospitali”² e “romitori”³ ad accoglienza dei pellegrini.

Fino al XII secolo nella valle del Samoggia le case erano, a parte qualche chiesa e fortificazione, essenzialmente capanne ricoperte di paglia. Solo dal XIII secolo è iniziata la costruzione di abitazioni in pietra di cui, in forma di casa singola, borgo o torre nell'alta valle del Samoggia rimangono ancora splendidi esempi.

I primi castelli del nostro territorio sono nati come luoghi strategici fortificati con lo scopo di controllare il territorio, di proteggere la popolazione dal passaggio di milizie nella zona di confine tra Modena e Bologna, Papato ed Impero e dai saccheggi dei briganti.

Le costruzioni antecedenti all'anno mille sorgevano in punti strategici ed erano costituite da siti naturali o terrapieni artificiali recintati con palizzate che col tempo furono sostituiti da larghi muri con gli elementi comuni di ogni struttura di difesa : torri, bastioni, merli e ponti levatoi.

La rete di incastellamento comprendeva tanti castelli, per cui il comune di Bologna costituì un ufficio apposito per la loro gestione e manutenzione. Nei castelli era proibito, per problemi di sicurezza, effettuare mercati. Per questo motivo le sedi del mercato del castello di Savigno e Serravalle erano collocate a poca distanza in due località che portano lo stesso nome: “Mercatello”.

I primi mercati, di cui si ha notizia nella valle del Samoggia, furono Savigno (1288), Castello di Serravalle e Monteveglio.

Il Samoggia e le altre vie d'acqua sono state una grande fonte di ricchezza e di energia per la capacità che avevano di azionare le macine dei mulini posizionati sulle loro sponde: oltre 50 da Montetortore a Bazzano, per terminare a quello di Sant'Almaso. I mulini erano un punto di aggregazione di tutti gli abitanti della vallata dove, oltre a produrre farina, si scambiavano merci e informazioni.

Nel tempo, di particolare importanza furono le opere fatte sul Samoggia, atte ad alimentare le altre vie d'acqua e quelle realizzate per garantire la sicurezza. La più importante di tutte, nel territorio comunale, fu nel 1806 il “taglio” della grande ansa nel centro di Calcara che un tempo il torrente formava, opera che modificò, accorciandolo, il corso del torrente, diminuendone la pericolosità.

Con il termine della conflittualità fra Bologna e Modena, si ha sviluppo della gestione del territorio, posseduto da famiglie nobiliari, che si dedicano al miglioramento culturale dei possedimenti, trasformando altresì le case padronali in ville e dando alle stesse il ruolo di centro direzionale dell'attività agricola, oltre che luogo di delizie⁴.

Esiste un giacimento inestimabile di informazioni e dati custoditi in vari archivi: nell'Archivio del Comune di Bazzano si hanno i registri con gli atti civili, criminali dei vicari e capitani della

² Ospitali: Ospizi per forestieri e pellegrini, e in genere asilo, ricovero per poveri o per anziani.

³ Romitorio: luogo utilizzato da eremita; luogo solitario. Usualmente luogo dove si poteva sostare al riparo per passare la notte o superare l'inclemenza del tempo.

⁴ Quella delle ville è una storia che parte dal lontano XV secolo, epoca alla quale risalgono le più antiche come Palazzo Marescotti (ora Righini) in Confortino, Torre Cattanei ora Stagni e Palazzo Garagnani (già Bentivogli Grassi), per poi giungere al Cinquecento con i nuclei più antichi di villa Aldrovandi Rinaldi Ceroni, villa Banzi Beccadelli (ora Banzi Beccadelli Grimaldi) e Palazzo Stella, Casa Bertù, Case Rosse, per poi arrivare al Settecento con villa Turrini Rossi Nicolaj, Villa Muratori Meriggiani, Villa Bianconi e la trasformazione di Palazzo Stella, Villa Tanari ora Müller, Villa Agucchi ora Malaspina, mentre le ville Cavallini, Pedrazzi, Saporì Lazzari, Spada, Gandolfo e Puglie offrono testimonianza della fase otto e novecentesca.

montagna dal XIII al XIX secolo con fatti e misfatti del nostro territorio; nell'Archivio segreto dei Musei Vaticani si trovano antiche carte geografiche del territorio, per non dimenticare altri archivi e fondi archivistici gelosamente conservati e tramandati.

Le chiese e le case erano e sono adornate da opere d'arte e da manufatti che ancora attestano la qualità degli autori e la valenza degli artigiani locali.

Il concetto di “*vallata*” è nuovo e non era mai emerso nel corso delle varie modifiche amministrative dei secoli trascorsi, attuate da regimi diversissimi; alla fine dell'Ottocento il vocabolo “*Samoggia*” contrassegnava nel frasario comune ed anche in quello ufficiale solo tre siti geografici: il torrente, la frazione Samoggia di Savigno e il ponte Samoggia sulla Via Emilia.

Il concetto di “*vallata*” venne introdotto dagli scrittori, con il crespellanesse Adelmo Berozzi nella prefazione di una sua raccolta di racconti: “*Terra di Samoggia, Maggio 1913*”, con il calcaresse Giuseppe Lenzi, nella sua raccolta di liriche “*Le voci del Samoggia*” (1911-1937), con il bazzanese di adozione Aldo Ramenghi, che fondò il periodico “*La Voce del Samoggia*” nel 1962, alternando ricerche storiche sulla vallata alla discussione sui comuni problemi di viabilità, edilizia e convivenza civile.

La presenza delle pievi, delle abbazie e delle chiese parrocchiali che hanno costellato il territorio, unita alla forte coesione delle persone che si sono insediate nelle case e nei borghi del territorio e lo hanno difeso dalle invasioni barbariche e non solo, come negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale, coltivando il terreno ed intraprendendo attività artigianali e commerciali, hanno consentito alla comunità samoggina di salvaguardare la libertà e la pluralità educativa, la rivendicazione della dignità del lavoro umano, che non può essere mero strumento di profitto ma deve fare crescere la persona in tutte le sue dimensioni. L'incontro delle persone che hanno sviluppato una personalità armonica e matura, grazie alla loro formazione culturale ed all'attività lavorativa e di insegnamento, ha consentito a tutti di esserne attratti e di intraprendere un analogo percorso di unificazione, già avviato da più anni, avendo intrapreso innanzitutto la “Comunità Montana”, alla quale aderirono alcuni degli attuali comuni e altri limitrofi e da questa si passò all'Unione di Comuni “Valle del Samoggia”, caratterizzata da una attività sempre più coordinata e collegata per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi, per addivenire all'attuale unico comune.

TITOLO PRIMO Disposizioni generali

Capo primo: identità del comune

Articolo 1

Finalità

1. Il Comune di Valsamoggia, derivato dalla fusione dei comuni di Bazzano, Crespellano, Monteveglio, Castello di Serravalle e Savigno è ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana e agisce secondo le norme dell'Unione Europea, della Costituzione nata dalla Resistenza, democratica e antifascista, e del presente Statuto. E' espressione della Comunità e degli abitanti del territorio comunale, la rappresenta, ne cura e tutela gli interessi, ne promuove il costante sviluppo civile, culturale ed economico concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

Articolo 2

Sede e territorio

1. La sede del comune è nel Municipio di Bazzano.
2. I suoi organi istituzionali ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in luoghi diversi dalla sede comunale.
3. Il Comune è articolato in Municipi, che coincidono ai soli fini amministrativi con le frazioni e corrispondono ai territori dei precedenti comuni.

Articolo 3

Stemma e gonfalone

1. Il Comune è dotato di un proprio stemma e di un proprio gonfalone.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco dispone che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

Capo secondo: Principi e valori fondamentali

Articolo 4

Principi ispiratori

1. Il comune ispira la propria azione ai principi fondamentali espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e opera per la loro concreta attuazione.

Articolo 5

Valori fondamentali

Nell'ambito delle proprie competenze il comune si impegna a perseguire :

- La tutela dei diritti inviolabili della persona, dei cittadini, della famiglia e delle formazioni sociali dove si svolge la loro personalità, così come sanciti dalla Costituzione.
- L'uguaglianza e la pari dignità delle persone, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinione politica, di orientamento sessuale e condizioni personali e sociali. La libertà, nel rispetto delle regole comuni, e le pari opportunità per ciascun cittadino di realizzare un proprio progetto di vita, favorendo il superamento degli ostacoli di ordine economico, sociale, culturale, ambientale e territoriale che ne impediscono l'effettiva realizzazione.
- L'attuazione dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale e tutte le forme di reciproco sostegno fra le persone.
- Un clima di rispetto reciproco tra le persone, i gruppi sociali, le generazioni, le diverse culture - in una visione di laicità dello Stato e delle istituzioni pubbliche – concependo la democrazia come uno spazio libero in cui si confrontano pacificamente valori ed orientamenti diversi nel quadro dei principi della Costituzione.
- La tutela della dignità e dei diritti dei lavoratori, mirando a una occupazione piena, stabile, adeguatamente retribuita, senza danni per la salute e nel rispetto dell'ambiente.
- La valorizzazione dei cittadini, sia incentivando la loro partecipazione attiva al governo del Comune, favorendo la loro autonoma iniziativa come singoli e come associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
- La promozione fin dall'infanzia di una più alta coscienza civica e di una migliore conoscenza della Costituzione.
- La qualità dell'ambiente naturale, lo sviluppo della cultura e dell'istruzione e la tutela e valorizzazione del proprio patrimonio culturale.
- La tutela dei diritti sociali e politici degli stranieri attraverso la piena integrazione nella comunità locale nel rispetto delle regole di convivenza civile.
- Una cultura della pace come diritto fondamentale della persona e dei popoli

Capo terzo: indirizzi attuativi

Articolo 6

Il Comune nella comunità internazionale

1. Il Comune tutela il patrimonio storico-artistico-culturale del proprio territorio come parte della Comunità Internazionale verso la quale vuole aprirsi in un costante dialogo interculturale.
2. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, promuove ogni iniziativa volta a realizzare la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture e pertanto favorisce:
 - l'apertura della comunità locale a persone e gruppi di altre culture ed etnie, secondo criteri di accoglienza nel contesto dell'inderogabile rispetto dell'ordinamento statuale, regionale e locale, anche attraverso la creazione di appositi strumenti giuridici.
 - l'integrazione dei cittadini stranieri in seno alla comunità locale concorrendo a tutelarne i diritti con particolare riferimento al diritto alla casa, allo studio, al lavoro e alla salute.
3. Il Comune ispira la propria azione agli ideali di pace, di solidarietà e di cooperazione fra i popoli.
4. Il Comune ripudia la guerra come risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cultura della pace, della non violenza e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione e di cooperazione, anche collaborando con quelle associazioni che promuovono la solidarietà con le persone e con le popolazioni più povere, dando vita e partecipando anche ad appositi organismi.
5. Il Comune attiva scambi culturali con città europee ed extraeuropee.

Articolo 7

Uguaglianza e solidarietà

1. Il Comune attua azioni positive tese a rimuovere ogni ostacolo e pregiudizio che limiti o impedisca condizioni di pari opportunità dei cittadini per il conseguimento di un diffuso benessere sociale all'interno della comunità locale, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità. Inoltre valorizza, promuove e privilegia le forme di solidarietà volontaria che abbiano come finalità la prestazione di opera gratuita in attività socialmente utili.

Pertanto:

1. Nell'ambito delle proprie competenze, riconosce i diritti della famiglia e adotta ogni misura idonea a favorire l'adempimento dei compiti che la Costituzione le affida; si impegna a promuovere il pieno accesso delle altre forme di convivenza ai servizi erogati dall'amministrazione, in ottemperanza al principio di non discriminazione.
2. Garantisce i diritti dei bambini e delle bambine sanciti dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e si impegna per lo sviluppo della loro personalità mettendo in atto conseguenti, concrete e qualificate iniziative atte a realizzare questo obiettivo anche cooperando in tale direzione con tutte quelle organizzazioni nazionali e internazionali che si adoperano per il rispetto e lo sviluppo della intera comunità.

3. Al fine di contribuire alla crescita dei ragazzi e delle ragazze riconosce l'importanza dell'impegno educativo dei genitori, della scuola e delle associazioni civili quando ispirato ai valori del pluralismo. Favorisce il ruolo attivo dei giovani nella vita associata.
4. Considera gli anziani come una preziosa risorsa per il miglioramento complessivo della qualità della vita della comunità e pertanto ne promuove la partecipazione diretta alla vita relazionale e associativa. Si prefigge inoltre di potenziare il sistema di garanzie socio-sanitarie e di servizi assistenziali loro rivolto.
5. Il Comune promuove una cultura di pieno e sostanziale rispetto tra i generi fin dall'infanzia, impegnandosi a prevenire e contrastare con determinazione ogni forma di violenza sulle donne. Sviluppa azioni per garantire le pari opportunità per le donne e per gli uomini e per adeguare a tale scopo i tempi e le modalità organizzative della vita, del territorio e dell'azione amministrativa. Promuove la presenza di entrambi i sessi nei propri organismi politici e istituzionali, nonché negli enti e aziende partecipate dal comune. Per favorire la partecipazione attiva delle donne alla vita democratica istituisce una Commissione Pari Opportunità, il cui funzionamento, la composizione e l'oggetto sono disciplinati da apposito Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
6. Promuove azioni per garantire la piena realizzazione sociale delle persone in condizioni di diversa abilità. Favorisce il loro positivo inserimento e la loro piena integrazione nella scuola e nel mondo del lavoro. Si adopera affinché siano adeguatamente assistiti e coinvolti in iniziative sociali culturali e ricreative. Si adopera per il miglioramento della loro vita quotidiana favorendo l'utilizzo delle più moderne tecnologie. Il comune ispira la propria azione ai principi fondamentali espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalla Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo, dalla Carta Europea dei Diritti Umani, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità e dalla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e opera per la loro concreta attuazione.

Articolo 8

Sviluppo economico e produttivo

1. Il comune è consapevole che lo sviluppo delle attività produttive umane deve essere rispettoso dell'ecosistema in cui esse si svolgono e che esistono limiti di sicurezza alla crescita economica puramente quantitativa che consumi risorse e produca in modo sregolato rifiuti e sostanze inquinanti. Esso si adopera pertanto, per quanto di sua competenza, per una pianificazione economica del proprio territorio rispettosa di questi limiti e per un suo regolare controllo con adeguati strumenti di monitoraggio finalizzato ad uno sviluppo sostenibile.
2. Promuove inoltre la cultura della legalità anche attraverso azioni finalizzate al contrasto della corruzione, dell'evasione fiscale e dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata sul proprio territorio.
3. Seguendo questi principi il comune concorre alla attuazione del principio costituzionale del diritto al lavoro come elemento fondamentale della dignità della persona e della democrazia e opera affinché i diritti dei lavoratori siano garantiti all'interno delle imprese del territorio e che i lavoratori, in tutte le loro espressioni, possano partecipare attivamente alla determinazione delle scelte economiche e sociali della comunità.

4. Concorre, per quanto di sua competenza, alla vigilanza sulle norme di sicurezza e di salubrità dei luoghi di lavoro.
5. Sempre in questa prospettiva ed impegnandosi ad una riduzione del carico burocratico, il comune favorisce assieme ad altri soggetti pubblici, privati e privato sociali sulla base del principio di sussidiarietà, le diverse forme di iniziativa economica realizzando:
 - la programmazione e lo sviluppo dell'industria, del commercio, dell'artigianato e in particolare della piccola e media impresa. A tal fine si impegna a facilitare i percorsi per migliorare la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione dell'impresa e la capacità di attrarre finanziamenti dall'Unione europea. S'impegna inoltre a rendere più agevole l'avviamento di impresa sia attraverso la semplificazione amministrativa, sia attraverso il patrocinio della amministrazione comunale, sia mediante agevolazioni fiscali compatibilmente con le condizioni di bilancio;
 - la promozione della produzione agricola e zootecnica con particolare attenzione ai loro prodotti di eccellenza e specifici, incentivando la distribuzione, il consumo locale ed il metodo biologico. Riconosce l'importanza della collaborazione fra agricoltori, tecnici specializzati e scuole di agraria per migliorare la competenza delle risorse umane, la qualità dei prodotti e la salvaguardia del territorio. S'impegna, per quanto di competenza, nella gestione della fauna selvatica locale, nella tutela del territorio a rischio idrogeologico e nella regimentazione delle acque;
 - la promozione del turismo locale sia attraverso la fruizione del patrimonio artistico e culturale del territorio, sia attraverso la valorizzazione dei suoi prodotti enogastronomici, artigianali ed agricoli e del patrimonio naturalistico;
 - la programmazione e lo sviluppo della formazione professionale allo scopo di favorire l'inserimento o il reinserimento dei lavoratori nell'attività produttiva.

Articolo 9

Promozione della conoscenza e della cultura

1. Il Comune riconosce e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico-culturale e paesaggistico in tutte le sue forme, opera per la tutela e la conservazione del patrimonio naturale, architettonico, artistico, museale, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione e alla consultazione di tale patrimonio.
2. Le competenze della pianificazione e gestione della cultura sono affidate alla operatività di strumenti istituzionali comunali adeguatamente attrezzati per raggiungere, con la più ampia collaborazione delle Associazioni della società civile, gli obiettivi di politica culturale da diffondere in modo uniforme su tutto il territorio dell'ente.
3. Promuove ogni iniziativa tesa a consolidare e costituire attività di studio e di ricerca in particolare quella storica delle radici della cultura e delle tradizioni del territorio e favorendo le iniziative che fanno riferimento alla storia e alla tradizione locale.
4. Assume come proprio dovere trasmettere alle future generazioni la memoria degli eventi storici, internazionali, nazionali e locali, anche tragici e laceranti, che hanno presieduto alla nascita della Repubblica Italiana e della sua Costituzione; a tal fine si avvale delle istituzioni educative, delle associazioni competenti, di storici, di sopravvissuti, in particolare del nostro territorio e di ogni altro adeguato strumento divulgativo.

5. In particolare incoraggia e sostiene, in accordo con i dirigenti scolastici, le Scuole affinché arricchiscano, con testimonianze viventi, i loro programmi di storia contemporanea.
6. Sostiene le nuove forme di espressione culturale di comunicazione e di creatività soprattutto dei giovani con i più moderni strumenti offerti dal progresso tecnologico.

Articolo 10

Tutela dell'ambiente e promozione della qualità della vita

1. Il comune riconosce il proprio territorio ed il proprio patrimonio storico-artistico-culturale come l'ambito geografico, fisico, sociale e biologico affidato alla comunità che lo tutela come parte indissolubile dell'ecosistema globale e come fondamento del benessere proprio e delle generazioni future.
2. Il Comune persegue la tutela dell'ambiente, quale risorsa da salvaguardare e valorizzare, nella consapevolezza della sua unicità ed irriproducibilità; dà riconoscimento e promuove l'azione del sistema regionale delle aree protette; tende a ridurre le fonti inquinanti ed opera per mantenere il suo territorio libero da impianti e siti nucleari.
3. Il comune pertanto:
 - a) Si oppone all'uso e al consumo indiscriminato dell'acqua, delle risorse naturali e del suolo privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.
 - b) Si impegna al rispetto della biodiversità, alla salvaguardia della salubrità dell'aria, degli ecosistemi e della biosfera.
 - c) Si impegna alla definizione di un piano di risparmio energetico, di creazione e di utilizzo di fonti di energie rinnovabili.
 - d) Favorisce la diffusione della pratica sportiva e l'utilizzo del tempo libero con attività che promuovano arricchimento e completamento della persona umana.
 - e) Favorisce la fruibilità del territorio nel rispetto della natura e delle regole finalizzate alla salvaguardia dello stesso.
 - f) Si impegna, in collaborazione con le strutture sanitarie, a prevenire il rischio sanitario a partire dalla vita quotidiana, dalla educazione alimentare alla tutela della salute nei luoghi di lavoro, alla lotta contro l'alcolismo, il tabagismo, la diffusione delle droghe e delle ludopatie.
 - g) Favorisce lo sviluppo di vive relazioni fra gli individui, i gruppi, le organizzazioni e le istituzioni del territorio; privilegia la risoluzione extra giudiziale di eventuali controversie tra i cittadini attraverso forme di mediazione sociale.
 - h) Sensibilizza l'opinione pubblica al rispetto e alla tutela degli animali e promuove ogni forma di assistenza per i problemi legati all'abbandono e al randagismo.
4. A tal fine, il Comune adeguerà i propri strumenti normativi e regolamentari a principi e tecniche di contabilità ecologica e di valutazione della sostenibilità ambientale, attraverso strumenti specifici.

5. Si impegna inoltre a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nelle scelte che riguardano in particolare la qualità della vita.

Articolo 11

Organizzazione dei servizi e delle infrastrutture

1. Il Comune, anche attraverso le Municipalità, ispira la sua azione - tanto quella diretta, quanto quella svolta mediante aziende o istituzioni, ovvero all'interno di organismi, enti, società ai quali partecipa - a criteri di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, semplificazione, celerità, efficacia ed economicità e in modo tale che l'organizzazione dei servizi, degli uffici e delle infrastrutture pubbliche sia di agevole utilizzazione e rispettosa delle esigenze generali di tutti i cittadini del territorio.
2. Il Comune, per quanto di sua competenza organizza il servizio scolastico garantendo ed ampliando il diritto allo studio dei suoi abitanti ed attua tutte le azioni possibili affinché la Scuola, in una sempre maggiore integrazione con la società e il mondo del lavoro, garantisca il diritto alla conoscenza attivando iniziative che permettano una formazione fisica e psichica più ricca possibile dei ragazzi e delle ragazze. Tutela la presenza di realtà educative e formative diverse e pluralistiche nell'ambito della legislazione vigente.
3. Il Comune, nell'ambito delle proprie attribuzioni, partecipa alla realizzazione degli obiettivi e dei principi del Servizio sanitario nazionale concepito come universale, gratuito, finanziato dalla fiscalità generale, di equo accesso e concorre a rendere effettivo il diritto alla salute pianificando assieme alla Azienda Sanitaria Locale e alla Regione le attività delle strutture sanitarie presenti sul territorio in un sistema a rete integrato con i servizi sociali, per rispondere efficacemente alle esigenze di prevenzione, cura, ricupero e riabilitazione di tutti i cittadini ed in particolare dei più deboli, minori, anziani, inabili, invalidi.
4. Il Comune concorre con lo Stato, la Regione e gli altri enti territoriali, alla formazione di un organico sistema della viabilità e delle comunicazioni che, sulla base di una integrazione tra infrastrutture stradali e ferroviarie, garantisca a tutti i cittadini un indispensabile sistema di mobilità e trasporto uniforme su tutto il territorio.
5. Il comune si impegna a promuovere la conoscenza e la diffusione della rete internet a banda larga nonché a creare condizioni di parità al suo accesso, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale al fine di abbattere il divario digitale che caratterizza il nostro territorio. Il Comune sviluppa programmi attuativi e formativi adeguati e modalità di formazione accessibile a tutti. Il Comune si impegna inoltre a far pervenire alla Comunità, secondo le disposizioni di legge, tutti i dati prodotti sotto forma di dati aperti e resi universalmente disponibili utilizzando prioritariamente programmi applicativi liberi.
6. Il Comune riconosce il diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua potabile come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico. Garantisce che la proprietà e la gestione degli impianti, della rete di acquedotto, distribuzione, fognatura e depurazione siano pubbliche e inalienabili, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali. Il servizio idrico integrato è un servizio pubblico di interesse generale, privo di rilevanza economica che, in attuazione della Costituzione ed in armonia con i principi comunitari, deve essere effettuato senza scopo di lucro e non è tenuto alle regole del mercato e della concorrenza.

7. Il Comune garantisce, estende e migliora la raccolta differenziata dei rifiuti per raggiungere standard minimi di raccolta indifferenziata così come la diffusione strategica di punti di raccolta di materiali di grandi dimensioni e di rifiuti agricoli. Verifica inoltre le filiere di utilizzazione dei rifiuti così raccolti.
8. Il Comune, assicura su tutto il territorio il servizio di protezione civile garantito dal Sindaco nel rispetto delle direttive regionali. Ad esso partecipano cittadini volontari adeguatamente formati che si rendono disponibili sia per avviare attività di prevenzione e sensibilizzazione della popolazione, sia per offrire aiuto nel caso di eventuali emergenze del territorio. L'organizzazione del servizio è disciplinato da apposito regolamento.
9. Il Comune si impegna a contribuire al controllo del territorio e alla sicurezza dei propri abitanti garantendo la costante attività della vigilanza urbana distribuita uniformemente su tutto il territorio. Nell'ambito delle proprie competenze il comune collabora istituzionalmente con le altre forze dell'ordine per la prevenzione e la repressione dei reati attraverso l'integrazione organizzativa e tecnologica.
10. Nell'erogazione dei servizi sovra elencati il Comune coglie il suo momento fondativo come una opportunità di disporre di maggiori risorse quanti-qualitative e di poterle utilizzare, con maggiore razionalità, nell'ottica di una crescente autonomia nella gestione del bene pubblico.

TITOLO SECONDO Ordinamento istituzionale del Comune

Capo primo: Consiglio Comunale

Articolo 12

Attribuzioni del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo del Comune. Assume gli atti fondamentali nelle materie ad esso riservate dalla legge e, nell'ambito di quest'ultima, dal presente Statuto; verifica l'attuazione dei propri atti di indirizzo controlla l'attività amministrativa del Comune, adotta ogni iniziativa utile a tutelare l'interesse pubblico generale della collettività.
2. Il Consiglio Comunale è competente all'adozione dei regolamenti del Comune e li approva con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.
3. Il Consiglio adotta i propri provvedimenti mediante votazioni a scrutinio palese, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del consiglio. I provvedimenti si intendono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo i casi in cui siano richieste maggioranze diverse a norma di legge, di Statuto e di regolamento.
4. L'elezione del Consiglio Comunale, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono disciplinati dalla legge.
5. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione del responsabile per la prevenzione della corruzione e del responsabile per l'attuazione delle misure adottate dal Comune nel Piano per la trasparenza.

6. Alle sedute del Consiglio possono essere invitati i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende,
7. Istituzioni, nonché dirigenti e funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti per riferire sugli argomenti di rispettiva competenza.
8. I Presidenti delle Municipalità partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola, con diritto di iniziativa ma senza diritto di voto.
9. Gli assessori hanno il diritto - dovere di partecipare alle adunanze del Consiglio Comunale, con facoltà di parola, e senza diritto di voto.
10. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, per legge o regolamento, esse siano dichiarate segrete.
11. Il Consiglio Comunale, con apposito atto deliberativo da adottarsi a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati entro 45 giorni dalla convalida, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed altre istituzioni, promuovendo la presenza di entrambi i sessi. Il Consiglio Comunale nomina inoltre i suoi rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge, secondo gli indirizzi stabiliti.

Articolo 13

Organizzazione del Consiglio Comunale

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale sono disciplinati da apposito regolamento.
2. I consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari secondo le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
3. Il gruppo consiliare può essere costituito anche da un solo consigliere. I componenti del Consiglio che non abbiano dichiarato la propria appartenenza ad un gruppo formano il gruppo misto.
4. Nella prima seduta successiva all'elezione del Presidente del Consiglio, i gruppi consiliari comunicano al Presidente del Consiglio il nome del proprio capogruppo ed eventualmente quello di un vice capogruppo.
5. In mancanza di tale comunicazione o nelle more della stessa, il presidente del gruppo consiliare è individuato nel consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per lista.

Articolo 14

I componenti del Consiglio Comunale

1. I componenti del Consiglio Comunale rappresentano l'intera comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Hanno diritto di iniziativa e di impulso su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale.

2. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere tutti gli atti e le informazioni necessarie all'espletamento del mandato ed a richiederli agli uffici comunali o presso gli enti, gli organismi e le società partecipate dal Comune, presso i quali si trovino custoditi. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge.
3. I componenti del Consiglio Comunale hanno diritto ad aspettative, indennità, permessi, licenze e rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplina i modi di esercizio delle prerogative dei componenti del Consiglio.

Articolo 15

Decadenza

1. Il consigliere comunale decade dalla propria carica nei casi e secondo le procedure previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Il componente del Consiglio assente per cinque sedute consecutive senza giustificazione può essere dichiarato decaduto, previa diffida dichiarata dal Consiglio nei modi e nelle forme stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Articolo 16

Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo consiliari è presieduta dal Presidente del Consiglio e lo coadiuva nella programmazione e nella organizzazione dei lavori del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale definisce le altre competenze della conferenza ed i suoi rapporti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco, le Commissioni consiliari, la Giunta ed i Presidenti dei Municipi.
3. Il Consiglio può istituire commissioni consiliari consultive per l'esame di problematiche particolari, stabilendone l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata garantendo la presenza delle minoranza e la presenza di componenti di entrambi i sessi.

Capo secondo: Commissioni

Articolo 17

Commissioni consiliari permanenti

1. Le Commissioni consiliari permanenti sono istituite dal Consiglio al fine di approfondire gli argomenti da trattare nelle adunanze. Esse possono elaborare proposte da sottoporre, per mezzo del Presidente del Consiglio, all'esame ed alle decisioni del Consiglio Comunale. I membri delle commissioni sono designati dai gruppi consiliari di maggioranza e di minoranza con criterio proporzionale, garantendo la rappresentanza dei due generi nella

misura di almeno due quinti ed a questa regola si può derogare qualora la composizione del Consiglio Comunale non consenta la rappresentanza degli stessi nella misura indicata. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri delle commissioni consiliari e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Articolo 18

Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

1. Per assicurare l'esercizio della funzione di controllo è istituita la Commissione consiliare permanente di Controllo e Garanzia, la quale riferisce al Consiglio comunale i risultati dell'attività di controllo interno effettuata dagli uffici comunali con le proprie valutazioni ed adempie alle altre funzioni alla stessa attribuite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
2. La commissione esamina il bilancio economico e finanziario e gli altri atti di rilevante interesse di istituzioni, aziende, consorzi, società, concessionari o affidatari di servizi pubblici locali, nonché di enti, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune. La commissione può disporre audizioni e convocare gli amministratori ed i sindaci revisori designati o nominati dal Comune; presenta annualmente al Consiglio Comunale una relazione sulla propria attività.
3. Il Presidente della Commissione è eletto con votazione alla quale prendono parte soltanto i consiglieri dei gruppi di minoranza ed il voto può essere esercitato solo dagli appartenenti ai gruppi predetti. Sono nulli i voti eventualmente attribuiti a consiglieri di altri gruppi. È eletto il consigliere di minoranza che ottiene il maggior numero di voti ed, a parità di voti, il più anziano di età.
4. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina i poteri della commissione per l'esercizio delle competenze alla stessa attribuite dal primo comma e ne disciplina l'organizzazione.

Articolo 19

Commissioni temporanee o speciali

1. Il Consiglio Comunale può istituire commissioni temporanee o speciali per l'esame di questioni di carattere particolare o eccezionale, nei termini e secondo le modalità operative stabiliti dal provvedimento con il quale il Consiglio le istituisce, garantendo comunque la presenza della minoranza e la presenza di componenti dei due generi.
2. Le commissioni si considerano sciolte al momento della presentazione in Consiglio Comunale della relazione conclusiva sull'attività svolta.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale ne disciplina i criteri di funzionamento e di composizione, garantendo la rappresentanza dei due generi.

Articolo 20

Commissione speciale di indagine

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, può istituire al proprio interno commissioni di indagine incaricate di fare accertamenti sull'attività dell'amministrazione.
2. Nel provvedimento istitutivo vengono individuati l'argomento oggetto dell'indagine, i termini del mandato ed i tempi per l'espletamento dello stesso.
3. La presidenza della commissione è assegnata ad un componente della minoranza consiliare.
4. La commissione è costituita con criterio proporzionale e si avvale della collaborazione del Segretario Generale.
5. La commissione è tenuta al segreto d'ufficio nel corso dello svolgimento della sua attività, a conclusione della quale espone al Consiglio Comunale i fatti accertati per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza.

Articolo 21

Commissione per le pari opportunità

1. E' istituita la commissione consiliare competente a promuovere le condizioni di pari opportunità tra generi e la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali del comune e degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti.
2. La composizione e le norme di funzionamento della commissione sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Capo terzo: Presidenza del Consiglio

Articolo 22

Presidente del Consiglio

1. La Presidenza provvisoria del Consiglio è assunta, sino alla elezione del Presidente, dal consigliere anziano.
2. E' consigliere anziano chi ha riportato nelle elezioni la cifra individuale più elevata, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri. La cifra individuale è data dalla sommatoria dei voti della lista di appartenenza e dei voti di preferenza riportati da ciascun consigliere. In caso di parità di voti il più anziano per età.
3. Nel caso in cui il consigliere anziano sia assente o non possa altrimenti presiedere l'assemblea, la presidenza provvisoria è assunta dal consigliere che, tra i presenti, vanta la maggiore anzianità, determinata come previsto dal precedente comma.
4. Il Presidente del Consiglio viene eletto dal Consiglio Comunale fin dalla prima seduta con votazione palese, dopo che lo stesso Consiglio Comunale ha provveduto alla convalida degli eletti. Qualora il Presidente sia espressione della maggioranza, il Vice Presidente viene

eletto fra i consiglieri di minoranza, e viceversa. Viene eletto il candidato che ottenga la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Nel caso in cui il candidato non raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio Comunale procede nella stessa seduta a successive votazioni palesi all'esito delle quali viene eletto Presidente il candidato che raggiunga la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.

Articolo 23

Poteri

1. Nello svolgimento dei suoi poteri il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente, convoca il Consiglio, fissando la data e diramando l'ordine del giorno, sentito il Sindaco e la conferenza dei capigruppo consiliari, presiede e disciplina la discussione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal regolamento per i lavori del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio convoca e presiede la conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari e la conferenza dei Presidenti delle commissioni consiliari permanenti.
3. Il Presidente del Consiglio deve convocare il Consiglio Comunale entro venti giorni dalla richiesta del Sindaco o di almeno un quinto dei consiglieri in carica.

Articolo 24

Durata

1. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente restano in carica per una durata pari a quella del Consiglio.
2. Il consigliere nominato Presidente cessa, all'atto dell'accettazione della carica, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente quale componente di commissioni interne, consultive, di inchiesta, di studio e simili.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del suo Presidente, il Consiglio comunale provvede alla relativa sostituzione nella prima seduta consiliare successiva al verificarsi della vacanza, convoca e presiede la seduta il Vice Presidente fino all'elezione del Presidente.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale ed il Vice Presidente possono essere revocati su richiesta motivata di uno o più Consiglieri.
5. La richiesta, che deve essere depositata almeno dieci giorni prima, si intende approvata con il voto palese di due terzi dei Consiglieri assegnati.

Articolo 25

Vice Presidente

1. Il Consiglio Comunale provvede con votazione palese alla elezione, nel suo seno, di un Vice Presidente, con le stesse modalità previste per la elezione del Presidente.

Articolo 26

Ufficio di Presidenza

1. L'ufficio di presidenza del Consiglio Comunale è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.
2. Per il suo funzionamento l'ufficio di presidenza si avvale degli uffici comunali che sovrintendono all'attività del Consiglio e delle sue Commissioni.

Capo quarto: Giunta Comunale

Articolo 27

Attribuzioni e funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale è nominata con atto del Sindaco, che la presiede ed è composta da un numero di assessori non inferiori a tre e non superiori a cinque, garantendo la rappresentanza dei due generi nella misura di almeno due quinti.
2. La nomina di componente della Giunta comporta la decadenza dalla carica di consigliere comunale.
3. Il Sindaco individua il proprio Vice Sindaco tra i componenti della Giunta.
4. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di impedimento temporaneo; in sua assenza le funzioni sono svolte dall'assessore anziano.
5. Il Sindaco può revocare assessori e Vice Sindaco con atto motivato e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, contestualmente all'indicazione del nuovo assessore o del nuovo Vice Sindaco.
6. La Giunta Comunale collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Attua altresì gli indirizzi del Consiglio ed esercita attività di iniziativa e di impulso sottoponendo al Consiglio le proposte istruite e redatte secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza, nel rispetto delle norme del presente Statuto poste a tutela dell'attività degli organi di partecipazione e decentramento.
7. Riferisce semestralmente al Consiglio Comunale gli esiti della propria attività con riguardo all'attuazione delle linee programmatiche.
8. Adotta gli atti di amministrazione non riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto ad altri organi, al Segretario generale ed ai responsabili di settore.

Capo quinto: Il Sindaco

Articolo 28

Attribuzioni e funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune e ne ha la rappresentanza.
2. Entro sessanta giorni dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, trasmette al Presidente del Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, il quale le mette a disposizione dei Consiglieri.
3. Entro e non oltre i successivi trenta giorni, il Presidente deve convocare il Consiglio per la presentazione ed approvazione delle linee programmatiche trasmesse.
4. Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo emendamenti da presentare al Presidente del Consiglio nei modi previsti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
5. Il Consiglio provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee almeno due volte all'anno.
6. Al termine del mandato il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio, che lo approva, il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
7. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta, designa e revoca, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti.
8. Il Sindaco riceve istanze, petizioni e proposte provenienti dai cittadini, in forma singola e associata, e dagli organismi di partecipazione e decentramento previsti dallo Statuto. Trasmette le istanze agli uffici competenti per la necessaria istruttoria e le presenta alla Giunta.
9. Il Sindaco si costituisce in giudizio quale rappresentante istituzionale del Comune.
10. Nella seduta di insediamento del Consiglio comunale, il Sindaco presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

Articolo 29

Vice Sindaco

1. Il Vicesindaco è nominato dal Sindaco tra i componenti della Giunta; il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.
2. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, il Sindaco viene sostituito dall'Assessore reperibile più anziano per età.

Articolo 30

Dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco presenta le sue dimissioni al Presidente del Consiglio, il quale provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio.
2. Trascorso il termine di venti giorni dalla presentazione delle dimissioni, esse divengono efficaci ed irrevocabili e danno luogo allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un commissario.

Articolo 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del sindaco o dei componenti della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario.

TITOLO TERZO

Municipi

Articolo 32

Istituzione dei Municipi

1. Il Comune di Valsamoggia istituisce i Municipi ai sensi dell'articolo 16 del D.l.vo 267/2000 e dell'articolo 2, comma 2 della L.R.1/2013.
2. I Municipi sono organi di partecipazione e rappresentano la comunità di persone che vivono nel loro territorio, ne curano gli interessi, ne promuovono lo sviluppo nell'ambito dell'unitarietà del Comune di Valsamoggia e si impegnano a tutelare i diritti individuali delle persone, l'ambiente e il territorio di competenza, così come sancito dalla Costituzione italiana e dalla Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il Municipio avvia altresì azioni positive per favorire pari opportunità tra uomini e donne perseguendo l'obiettivo di realizzare l'effettivo equilibrio dei ruoli tra i generi nella società nonché l'inclusione di tutti i residenti alla vita sociale del Municipio.
3. In considerazione del fatto che il Comune di Valsamoggia deriva da un procedimento di fusione di comuni i Municipi rappresentano i territori delle comunità di origine.
4. In particolare si istituiscono i seguenti Municipi coincidenti con i territori degli ex Comuni:

Municipio di Bazzano;
Municipio di Castello di Serravalle;
Municipio di Crespellano;
Municipio di Monteveglio;
Municipio di Savigno;

Articolo 33

Organi dei Municipi composizione ed elezione

1. Sono organi del Municipio: il Consiglio di Municipio, il Presidente.
2. Il Consiglio è organo partecipativo delle esigenze della comunità nell'ambito dell'unità del Comune. I Consigli di Municipio sono composti da 10 persone e sono eletti a suffragio diretto contestualmente al Consiglio comunale con sistema proporzionale corretto secondo le modalità di seguito indicate. Alla lista o alle liste che abbiano dichiarato di collegarsi tra di loro, che conseguono il maggior numero di voti validi, in misura non inferiore al 40% del totale dei voti stessi, viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio di Municipio. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste col sistema proporzionale, metodo d'Hondt. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale i Consigli di Municipio decadono, salvo l'esercizio delle funzioni da parte dei Consigli già in carica fino alla proclamazione degli eletti dei nuovi Consigli di Municipio. Il Regolamento disciplina le modalità elettorali, la composizione ed il funzionamento degli organi del Municipio.
3. Il Presidente rappresenta il Municipio ed è eletto dal Consiglio di Municipio tra i propri componenti secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
4. E' istituito un organismo di raccordo tra i municipi denominato Conferenza delle Municipalità che svolge funzioni di coordinamento per favorire il confronto delle comunità e favorire scelte unitarie.

Articolo 34

Poteri, Compiti e funzioni dei Municipi

1. I Consigli di Municipio hanno funzioni di iniziativa, di proposta e di vigilanza sulle attività comunali di interesse del Municipio.
2. I Consigli di Municipio possono rivolgere ai competenti organi del Comune richieste, interrogazioni e proposte di deliberazioni, in ordine ai servizi comunali di interesse del Municipio ed a speciali situazioni sociali o economiche della popolazione del Municipio; gli organi comunali debbono provvedere in ordine a tali atti con le modalità previste dal Regolamento.
3. I Consigli di Municipio avanzano proposte per la formazione degli atti di programmazione comunale ed esprimono parere sui conseguenti atti sottoposti all'approvazione del Consiglio comunale; esprimono inoltre parere sulle materie previste da regolamento. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunale debbono riportare il parere dei Municipi e motivare le eventuali decisioni difformi.

4. I Consigli di Municipio svolgono azione di vigilanza sull'andamento dei servizi e sulle altre attività comunali di interesse del Municipio con le modalità previste dal regolamento.
5. I Municipi, al fine di consentire un intervento coordinato, collaborano e si raccordano con gli assessorati e i settori competenti ed esercitano compiti e funzioni in materia di istruzione, patrimonio, attività culturali e turistiche, attività sportive, verde pubblico, inclusione sociale, assistenza sociale, politiche giovanili, come disciplinato dal regolamento.
6. Il regolamento disciplina analiticamente i poteri, i compiti e le funzioni dei Municipi.

Articolo 35

Partecipazione nei Municipi

1. I Municipi assicurano ai propri cittadini, singoli od associati, la più ampia partecipazione alla programmazione delle attività proprie, nonché all'esercizio delle funzioni attribuite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il regolamento sui Municipi disciplina, sulla base dei principi del presente Statuto, le modalità con cui i Consigli di municipio promuovono la partecipazione delle persone residenti o che hanno nel Municipio una sede individuabile di attività e delle forme associative di interesse municipale per la formazione di deliberazioni di rilevante interesse per la propria comunità o per l'esame di specifici problemi della popolazione o del funzionamento dei servizi municipali.

TITOLO QUARTO

Istituti di partecipazione

Articolo 36

Partecipazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni dell'associazionismo, con particolare attenzione agli aspetti di genere e di diversa abilità, all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, e della Lr 3/2010.
2. Il Comune, ispirandosi ai principi di cui alla l. 8 marzo 1994, n. 203 e al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.
3. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione dei mezzi e strumenti idonei anche informatici, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.
4. Nei processi partecipativi l'Amministrazione esplicita sin dall'inizio in quale conto terrà le indicazioni che emergeranno; qualora l'Amministrazione non ritenga di attenersi a tali indicazioni, s'impegna comunque a motivarne pubblicamente le ragioni.

Articolo 37

Modalità di partecipazione

1. La partecipazione della società civile può avvenire secondo le forme di seguito elencate:

- Libere associazioni e volontariato
- Consultazione popolare
- Petizioni, proposte e istanze
- Referendum consultivo, abrogativo, propositivo
- Forum dei cittadini e Bilancio partecipato
- Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
- Organismo di rappresentanza delle immigrate e degli immigrati
- Istituti di mediazione sociale e interculturale
- Partecipazione al procedimento amministrativo.

Articolo 38

Forme associative

1. Il Comune valorizza e favorisce lo sviluppo e l'attività, anche su base di Municipi, delle forme associative, espressioni autonome della propria comunità che perseguono fini sociali, culturali, sportivi o comunque di interesse collettivo.
2. Il Comune riconosce alle forme associative di cui al comma 1 il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico amministrative anche tramite specifiche consulte e forum.

Sono costituite obbligatoriamente le seguenti consulte:

- Agricoltura;
 - Commercio, artigianato, industria;
 - Volontariato;
 - Scuola;
 - Giovani
3. Il Comune disciplina con apposito Regolamento sulla Partecipazione gli interventi dell'Amministrazione comunale volti a promuovere e a sostenere le forme associative di cui al comma 1 e dell'articolo 37 e l'affidamento di compiti di pubblico interesse di cui al comma 2 nel perseguimento della concretizzazione dei principi di sussidiarietà previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Il regolamento stabilisce altresì criteri, requisiti e adeguate forme di controllo e di valorizzazione e di agevolazioni anche mediante istituzione di appositi albi comunali.

Articolo 39

Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze, petizioni e proposte rivolte al Sindaco, al Consiglio comunale o alla Giunta, nelle materie di rispettiva competenza, dirette a promuovere interventi su materie di competenza comunale o ad ottenere chiarimenti in relazione a specifici provvedimenti. Tale diritto si esercita nelle forme stabilite dal regolamento.

Articolo 40

Democrazia partecipativa

1. Il Comune promuove innovative forme di partecipazione, al fine di espandere il coinvolgimento dei cittadini oltre il diritto di voto, mediante i processi e le tecniche di democrazia deliberativa indicati dal regolamento.
2. Nel caso in cui i cittadini ne abbiano fatto richiesta in conformità alle modalità ed ai termini stabiliti dal regolamento, le scelte di carattere strategico del Comune (per tali intendendo, a titolo esemplificativo, piani strategici, opere, infrastrutture, bilancio partecipato) dovranno essere precedute da processi partecipativi di natura deliberativa, organizzati a livello comunale o di municipio. Il regolamento indica le procedure che consentono ai cittadini, così come per le petizioni e i referendum, di richiedere l'attivazione di un processo partecipativo su una questione specifica, la destinazione di risorse e di una quota del bilancio, nonché il ricorso a tecniche e metodi riconosciuti in ambito normativo ed accademico. Il regolamento prevede altresì le modalità di redazione del bilancio attraverso un processo partecipato.

Articolo 41

Consultazione popolare

1. Il Regolamento disciplina e garantisce forme di consultazione dei residenti, estese ad altre categorie di interessati o limitate a frazioni della popolazione, in ragione dell'oggetto della consultazione. La consultazione può, tra l'altro, avvenire attraverso assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici e sondaggi d'opinione.

Articolo 42

Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum consultivo o il referendum abrogativo, su materie di esclusiva competenza locale, quando lo richiedano il 12% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune o quando lo richiedano almeno 3 Consigli di Municipio, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.
2. La richiesta di referendum, prima della raccolta delle firme, è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un Comitato, eletto e composto secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo da garantirne la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune.

3. Il regolamento prevede i criteri di formulazione del quesito, che in ogni caso deve essere chiaro ed univoco, le modalità e i termini di presentazione della richiesta, della raccolta delle firme, e le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
- a) lo Statuto comunale;
 - b) il Regolamento del consiglio comunale e dei consigli di municipio;
 - c) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - d) gli atti inerenti alla tutela dei diritti delle minoranze;
 - e) i provvedimenti nelle materie relative a:
 - tributi locali e tariffe;
 - designazioni e nomine;
 - pubblico impiego;
 - f) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui od all'emissione di prestiti;
 - g) gli atti di mera esecuzione di norme statali o regionali;
 - h) gli atti inerenti alle materie nelle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro termini stabiliti per legge;
 - i) le materie già oggetto di consultazione referendaria negli ultimi 5 anni.
5. Il referendum abrogativo può riguardare esclusivamente disposizioni normative o provvedimenti del Consiglio comunale che abbiano contenuto generale ed è escluso qualora gli stessi:
- a) non siano di esclusiva competenza comunale e per la loro formazione sia prevista o sia intervenuta la convergente volontà di altri enti;
 - b) riguardino strumenti di pianificazione e di programmazione per i quali la legge stabilisce il procedimento amministrativo di formazione.
6. I referendum non possono aver luogo in concomitanza con elezioni regionali, provinciali, comunali e di Municipio. Per ogni anno solare è consentito al massimo lo svolgimento di 2 referendum, da effettuarsi in un'unica tornata, secondo l'ordine di presentazione delle richieste. Non possono essere riproposti i quesiti già oggetto di consultazione referendaria nei precedenti 5 anni.
7. Il referendum abrogativo non è indetto se il Consiglio comunale delibera la modifica della disposizione normativa o del provvedimento di cui si è proposta l'abrogazione. L'atto deliberativo del Consiglio comunale è sottoposto al Comitato previsto dal comma 2 il quale, sentiti i promotori e gli interessati, valuta se la nuova disciplina sia sostanzialmente innovativa rispetto a quella precedente. In quest'ultimo caso dichiara che il referendum non deve più avere luogo. Altrimenti, procede, sentiti i suddetti soggetti, a riformulare il quesito ed indice il referendum.
8. Possono partecipare al voto tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune. Per i soli referendum consultivi, il diritto di voto è esteso anche ai residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e ai cittadini extracomunitari legalmente residenti da almeno cinque anni.

9. Qualora al referendum consultivo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale è tenuto a deliberare entro 30 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione, sia se intende conformarsi al risultato di essa, sia se intende discostarsi.
10. Qualora al referendum abrogativo abbia partecipato la maggioranza degli aventi diritto al voto e la maggioranza dei voti si sia espressa per l'abrogazione, entro 3 mesi dalla prima seduta utile il Consiglio delibera sulle modifiche da apportare all'atto cui l'abrogazione si riferisce. In assenza di tale deliberazione, l'atto sottoposto a referendum perde efficacia a partire dal novantesimo giorno.

Articolo 43

Altre forme di partecipazione

1. Il Comune, in collaborazione con la Scuola e secondo obiettivi e metodi concordati, promuove il progetto denominato Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, al fine di: a) educare i giovani alla partecipazione civile e politica della città; b) aiutare i ragazzi a comprendere i meccanismi che regolano la società e ad assumersi responsabilità personali e di gruppo; c) orientare la collettività a riconoscerli come interlocutori nelle questioni che riguardano la loro vita e il futuro.
2. Il Comune, nel perseguire una politica di miglioramento dell'accesso al diritto e alla giustizia da parte degli appartenenti alla comunità amministrata ed allo scopo di facilitare i rapporti tra i servizi comunali e gli immigrati, istituisce meccanismi pubblici di mediazione sociale e interculturale; il Comune ne incentiva l'integrazione nelle rappresentanze istituzionali e realtà associative .

Articolo 44

La partecipazione ai procedimenti per la formazione di provvedimenti amministrativi

1. Il Comune, secondo quanto previsto dalla legge, assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, garantendo in particolare, ove non sussistano ragioni ostative connesse ad esigenze di celerità della procedura ovvero alla tutela della riservatezza delle persone, di essere ascoltati su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto e di assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.

Articolo 45

La partecipazione ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali

1. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali, secondo le disposizioni di legge e relativi regolamenti. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie ivi comprese quelle derivanti dalla partecipazione.

Articolo 46

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica secondo le modalità stabilite dal Regolamento sulla Partecipazione o da altro apposito regolamento.

TITOLO QUINTO ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

Capo primo: Erogazione dei servizi pubblici

Articolo 47

Principi generali

1. Il Comune provvede alla gestione di servizi pubblici locali nei limiti delle proprie competenze determinate dalle disposizioni vigenti ed in applicazione dei principi espressi nel titolo I del presente Statuto.
2. La gestione dei servizi pubblici è rivolta a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
3. I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità ed assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione alle procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi, nelle forme associative previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
4. Il Consiglio comunale è competente ad individuare le linee di indirizzo della gestione dei servizi pubblici per gli amministratori delle società e di altri organismi partecipati dal Comune, in coerenza con quanto espresso dal presente Statuto.

Articolo 48

Modalità di gestione dei servizi

1. Il Comune sceglie le modalità di gestione dei servizi pubblici locali secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle modalità previste dall'ordinamento nazionale e comunitario vigente.

Articolo 49

Istituzione

1. Il Comune si può avvalere di istituzioni per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Le istituzioni sono costituite dal Consiglio comunale, che ne approva il Regolamento ed esercita attività di vigilanza e controllo.
2. Il Consiglio conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali individuati dalle disposizioni vigenti, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
3. L'Istituzione è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 50

Aziende speciali

1. Il Comune si può avvalere di aziende speciali per la gestione dei servizi pubblici nei limiti consentiti dalle disposizioni vigenti. Il Consiglio Comunale costituisce l'azienda speciale e ne approva lo Statuto.
2. L'azienda speciale è soggetta ad obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Articolo 51

Fondazioni

1. Il comune può costituire o partecipare a fondazioni per lo svolgimento dei servizi culturali e sociali.

Capo secondo: Organizzazione degli uffici e del personale

Articolo 52

Principi generali e finalità

1. Il Comune organizza i propri uffici in maniera coerente con i principi generali contenuti nel titolo I del presente Statuto, ai quali è ispirata l'attività amministrativa.
2. Gli uffici sono organizzati in modo da:
 - a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione e la qualità dei servizi erogati;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico;
 - c) assicurare la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità di genere e l'assenza di qualunque forma di discriminazione.

Articolo 53

Separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione

1. Gli organi di governo del Comune esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e definiscono i programmi e gli obiettivi da attuare, verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, individuano le risorse umane, materiali ed economiche da destinare agli uffici.
2. La Giunta approva il Regolamento per disciplinare il funzionamento degli uffici e dei servizi.
3. La consistenza della dotazione organica e le sue variazioni sono approvate dalla Giunta in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale.
4. La programmazione triennale del fabbisogno di personale è approvata dalla Giunta in coerenza con le linee di programmazione dell'attività approvate dal Consiglio nei documenti di Bilancio annuale e pluriennale.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi adottano gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, in esecuzione degli indirizzi conferiti dagli organi di governo. Essi hanno autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nell'ambito degli obiettivi assegnati.
6. I responsabili degli uffici e dei servizi sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

Articolo 54

Il Segretario generale comunale

1. Il Segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Segretario è titolare delle competenze e delle funzioni di assistenza e consulenza giuridica agli organi del Comune ed ai responsabili degli uffici e dei servizi previste dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto.
3. Il Segretario ha altresì funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo; partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione; coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione ed ai relativi atti esecutivi; roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune.
4. Il Segretario esercita le funzioni di controllo ed ogni altra attribuzione prevista dalle disposizioni vigenti dallo Statuto, dai regolamenti e dai provvedimenti del Sindaco.

Articolo 55

Il Vice Segretario

1. Il comune ha un Vice Segretario che sostituisce il Segretario in caso di assenza, vacanza o impedimento temporaneo.

2. Le modalità di conferimento dell'incarico sono stabilite dal Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo terzo: Gestione economica e finanziaria

Articolo 56

Principi generali in materia di ordinamento finanziario e contabile

1. Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi dello Stato in materia di finanza pubblica, il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, diritti, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi di propria competenza.
2. Il Comune persegue l'obiettivo di omogeneizzazione di tasse, tariffe, e tributi nell'ambito dell'intero territorio comunale.

Articolo 57

Bilancio

1. Il Consiglio comunale delibera il Bilancio ed il Rendiconto della gestione osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità della gestione e trasparenza.
2. Il Regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità organizzative di applicazione dei principi contabili e di rendicontazione della gestione.
3. Il Comune garantisce il maggior coinvolgimento possibile dei cittadini, delle associazioni, dei sindacati e delle associazioni di categoria alla formazione del bilancio ed alla sua rendicontazione, anche attraverso gli strumenti del bilancio partecipato e del bilancio sociale.

Capo quarto: Valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale

Articolo 58

Sistema di misurazione e valutazione

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema di valutazione dell'attività e delle prestazioni del personale in modo da assicurare elevati livelli qualitativi ed economici del servizio attraverso la valorizzazione dei risultati e del merito.
2. La valutazione è annuale e viene condotta dall'Organismo Indipendente di Valutazione e da ciascun responsabile degli uffici e servizi per quanto riguarda le risorse umane assegnate.
3. La valutazione viene condotta avendo riguardo ai documenti di definizione ed assegnazione degli obiettivi ed ai parametri oggettivi elaborati all'interno del sistema disciplinato da regolamento.

4. La rendicontazione dei risultati avviene nel rispetto del principio di trasparenza e pubblicità dei risultati di gestione.
5. La nomina, la composizione, il funzionamento, le competenze e la durata dell'Organismo sono disciplinati con il regolamento che istituisce il sistema di misurazione e valutazione.

Capo quinto: Sistema dei controlli

Articolo 59

Controlli interni

1. Il Comune disciplina con apposito regolamento il sistema dei controlli interni per garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e la rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi definiti.
2. Al sistema dei controlli interni partecipano il Segretario, i responsabili dei servizi ed eventuali unità di controllo specificamente destinate.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità del controllo di gestione.

Articolo 60

Controlli preventivi e successivi

1. Il controllo di regolarità amministrativa è assicurato nella fase preventiva della formazione dell'atto da ogni responsabile di servizio ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica.
2. Il Segretario può concorrere al controllo di regolarità preventivo nei casi a lui sottoposti dal responsabile di servizio.
3. Il controllo di regolarità amministrativa successivo è esercitato sotto la direzione del Segretario.
4. Il Segretario trasmette le risultanze del controllo e le direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, ai responsabili dei servizi, ai revisori dei conti, agli organi di valutazione dei dipendenti ed al consiglio comunale.

Articolo 61

Controllo di regolarità contabile e controllo sugli equilibri finanziari

1. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed esercitato attraverso il parere di regolarità contabile ed il rilascio del visto attestante la copertura finanziaria.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e prevede il coinvolgimento attivo dell'organo di revisione, del Segretario, dei responsabili dei servizi e della Giunta.

Articolo 62

Organo di revisione

1. L'organo di revisione è nominato dal Consiglio comunale secondo le modalità previste dalla legge.
2. La composizione, il funzionamento, le competenze e la durata sono disciplinati dalla Legge e dal regolamento comunale di contabilità.

TITOLO SESTO

Disciplina di attuazione e transitoria

Capo primo: disciplina di attuazione

Articolo 63

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore al trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio del comune.

Articolo 64

Potestà regolamentare

1. L'entrata in vigore dei regolamenti comunali previsti in attuazione dei principi del presente Statuto e di tutti gli altri regolamenti comunali è prevista al quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Articolo 65

Modifiche

1. Le norme del presente Statuto possono essere modificate nel rispetto delle disposizioni vigenti dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati.

Capo secondo: disciplina transitoria

Articolo 66

Clausola di transitorietà

1. In considerazione della nascita del comune Valsamoggia da fusione di precedenti comuni, le norme del presente Statuto si intendono vigenti per il tempo di due anni dalla loro adozione, decorsi i quali, in mancanza di espresse disposizioni del Consiglio comunale, diventano definitive. I regolamenti e gli atti amministrativi di contenuto generale, compresi i piani urbanistici, dei comuni di Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Montevoglio e Savigno, restano in vigore, in quanto compatibili, negli ambiti territoriali dei comuni di origine, fin quando non vi provveda il comune di Valsamoggia.
2. I regolamenti dell'Unione di Comuni Valle del Samoggia per funzioni o servizi già conferiti dai singoli comuni continuano ad applicarsi al comune di Valsamoggia, fino a diverse discipline adottate dal Comune.